



## **Magnum Bullarium Romanum, Seu Ejusdem Continuatio**

Quæ Supplementi loco sit, tum huicce, tum aliis quæ præcesserunt  
Editionibus, Romanæ, & Lugdunensi ...

Ab Innocentio XI. Ad Innocentium XII.

**Luxemburgi, MDCCXLI.**

68. Volendo la Santità &c. Editto circa l'Habito, e Tonsura de Chierici, e  
Sacerdoti.

---

[urn:nbn:de:hbz:466:1-74849](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:466:1-74849)



Derogatio  
nes.

rum hebdomadarum satisfecerint, aut cum partibus concordaverint, ullo modo suffragari posse, aut debere.

§. 7. Non obstantibus Constitutionibus, & Ordinationibus Apostolicis, præsertim quibus facultas absolendi in certis tunc expressis casibus ita Romano Pontifici pro tempore existenti reservatur, ut nec etiam similes, vel dissimiles indulgentiarum, & facultatum huiusmodi concessiones, nisi de illis expressa mentio, aut specialis derogatio fiat, cuiquam suffragari queant, necnon regulam nostram de non concedendis indulgentiis ad instar, ac quorumcumque Ordinum, & Congregationum, sive Institutum regularium, etiam iuramento, confirmatione Apostolica, vel quavis firmitate alia roboratis Statutis, & consuetudinibus, Privilegiis quoque, Indultis, & Litteris Apostolicis eisdem Ordinibus, Congregationibus, & Institutis, illorumque personis quomodolibet concessis, approbatis, & innovatis. Quibus omnibus, & singulis, etiam si de illis, eorumque totis tenoribus specifica, expressa, & individua, non autem per clausulas generales idem importantes, mentio, seu quævis alia expressio habenda, aut aliqua alia exquisita forma ad hoc servanda foret illorum tenores præsentibus pro sufficienter expressis, ac formam in eis traditam pro sufficienter servata habentes, hac vice specialiter, nominatim, & expressè ad effectum præmissorum derogamus, cæterisque contrariis quibuscunque.

Fides  
Transumptorum.

§. 8. Ut autem præsentibus nostræ, quæ ad singula loca deferri non possunt, ad omnium notitiam facilius deveniant, volumus ut eorumdem præsentium transumptis, vel exemplis, etiam impressis, manu alicujus Notarii publici subscriptis, & sigillo personæ in Dignitate Ecclesiastica constitutæ munitis, ubique locorum, & gentium eadem prorsus fides habeatur, quæ haberetur ipsis præsentibus, si forent exhibitæ, vel ostensæ. Datum Romæ apud Sanctam Mariam Majorem sub Annulo Piscatoris die 3. Decembris 1695. Pontificatus Nostri Anno Quinto.

Dat. 3. Decem. 1695.  
P. A. 5.

J. F. Card. Albanus.

Publicatio  
in Urbe.

Anno à Nativitate Domini Nostri JESU Christi millesimo sexcentesimo nonagesimo quinto, Indictione tertiâ, die verò tertiâ Mensis Decembris, Pontificatus autem Sanctissimi in Christo Patris, & Domini Nostri, Domini INNOCENTII Divinâ Providentiæ Pape XII. Anno Quinto: Supradictum Breve affixum, & publicatum fuit ad valvas Ecclesiæ Sancti Johannis Lateranensis, Principis Apostolorum, & Sanctæ Mariæ Majoris de Urbe, & in Acie Campi Floræ, ac in aliis locis solitis, & consuetis Urbis, per me Joannem Grecum ejusdem Sanctissimi Domini Nostri Pape Cursorem.

Pro D. Magistro Curforum Joannes  
Baptista de Comitibus.

## De Ordine

LXVI.

SS. D. N. INNOCENTIUS PAPA XII.

Exprimen-  
da à peren-  
tibus pro-  
videri de  
Beneficiis  
Ecclesiasti-  
cis.

PRæcipitur omnibus, & singulis concurrentibus ad quævis Beneficia quomodolibet vacantia, quòd in supplicibus libellis teneantur omnino, & obligati existant exprimere eorum ætatem, annos præsentis personalis in Romana Curia, Beneficia per eos obtemta, seu in quibus, vel ad quæ Jus habent, & verum annum valorem, necnon resignata, ac etiam locum eorum ordinariæ habitationis, & Provisis cum decreto recedendi, qui intra tres menses proximos non paruerint dicto decreto, Beneficia sic obtemta, post dictum termi-

num censeantur eo ipso vacare, ita ut de illis per Sedem Apostolicam irremissibiliter aliis personis habilibus, & idoneis providebitur, & aliquo in præmissis ut supra deficiente, gratia cuiusvis Beneficii sic impetrata nullatenus sibi suffragetur, & nulla sit. Hac die 8. Augusti 1691.

B. Card. Prodaturus

## NOTIFICAZIONE.

LA Santità di Nostro Signore fa sapere, come Lunedì prossimo 19. del corrente mese di Novembre 1691. darà pubblica udienza, nella quale ammetterà, & ascolterà benignamente tutti, intendendo di darla ancora in tutti li Lunedì successive, quando non venghino impediti dal Conclistoro, & altra Funzione.

Editto circa l'Habito, e Tonsura de'Chierici, e Sacerdoti.

GASPAR Tir. S. Mariæ Transyberim S. R. E. Presbyter Card. de Carpinea Sanctissimi D. N. Pape Vicarius Generalis &c.

Volendo la Santità di Nostro Signore, che omninamente, & con ogni puntualità si osservi, & si dia esecuzione alla disposizione de Sacri Canon, e degli Editto altre volte pubblicati, tanto circa la decenza dell'Habito, quanto circa la Tonsura Ecclesiastica, con cui li Sacerdoti, e li promossi agli Ordini Sacri, e li Chierici di prima Tonsura, che tengono Beneficii Ecclesiastici di qualunque sorte etiam di semplici, & che servono con salarii in Chiese, devono secondo la disposizione de' medesimi Sacri Canoni incedere, e molto maggiormente comparire à gli Altari per celebrare, & fare altre funzioni Ecclesiastiche, come anco circa la modestia, e decenza di prepararsi in tempo, e luogo, che devono celebrare; Col presente publico Editto di ordine, & commissione speciale della Santità Sua si rinnova particolarmente l'Editto della san. mem. di Clemente IX. pubblicato li 29. Giugno 1667., e l'altro della san. mem. d'Innocenzo. XI. pubblicato li 10. Ottobre 1681. Et à quelli inherendo, e rispettivamente ampliandoli, si ordina, e commanda, che nessun Sacerdote, & Ordinato in Sacris, & Chierico come sopra possa andare per Roma della levanta del Sole fino à mezz' hora di notte vestito con habito, e veste curta, mà debba incedere con habito lungo fino al collo del piede, detto vulgarmente habito Talare, e debba portare la Chierica, e Corona, & sia Tonsura Chiericale della grandezza conveniente all'Ordine, e grado di ciascheduno, la quale non sia di minor grandezza d'un testone, e sia totalmente apparente, e così spesso rinovata, che si possa ben vedere.

§. 2. Si ordina parimente, e commanda, che nessun Sacerdote, & Ordinato in Sacris, & Chierico ancor di prima Tonsura come sopra porta Zazzara, & Capigliatura, e molto meno Capelli, e Zazzara finta, chiamata vulgarmente Perucca, che copra la fronte, e l'orecchie.

§. 3. Sotto pena in ciascheduno di detti casi, e per qualsivoglia volta, che si trasgredirà della Carcere, e di scudi dieci d'applicarsi ad Opere, a Luoghi Pii in conformità del solito.

§. 4. Et oltre l'incorso delle dette pene possono esser certi quelli, che contraverranno, che il difetto della debita Tonsura, & habito Talare, & accomodata modestia de' capelli porterà ad essi, e ciaschedun di loro il totale impedimento alle pretenzioni di qualsivoglia impiego Ecclesiastico.

LXVII.

Audientia  
publica  
præstanda  
notificatur

LXVIII.

Ut Clerici,  
& Presbyteri  
incedant in  
habitu, &  
tonsura.Quinam  
Clerici  
comprehendanturEdicta Antecessorū  
indicanturAb ortu Solis ulque  
ad mediam  
noctis horam  
incedendum in  
habitu talari.Tonsura,  
seu corona  
cuique Ordini  
conveniens.Coma non  
cooperiat  
frontem  
neque aureas.Poena adversus  
contraventores.Contravento  
impedit  
consecrationem  
munerum  
Ecclesiasticorum.

J. J. Si



In casu  
incineris  
vel necessi-  
tatis dabi-  
tur licen-  
tia brevioris  
habitus, sed  
nigri colo-  
ris.

Celebrantes sine ve-  
stimentis  
propria  
incidunt  
in Edictum

Colloquutiones,  
& Tabacus  
prohibentur  
in Sacristia,  
& puniuntur  
etiam Sa-  
crifia.

Sacristis,  
& aliis  
prohibetur  
admissio  
Sacerdotum  
ad celebra-  
ndum, nisi  
habeant  
licentiam  
Emin. Vi-  
cariorum,  
& habitum  
non mutu-  
atum a Sa-  
crifis.

Poenæ de  
facto in-  
currunt.

Ne permit-  
tatur cele-  
brari cum  
facto capil-  
lito.

Properan-  
tia in cele-  
brando re-  
prehendi-  
tur.

Confirmatio  
edictorum  
antece-  
dentium, & ne  
celebratur  
sine licen-  
tia.

§. 5. Si notificata nondimeno, che con licenza, che si darà da S. E. ò da Monsig. Vicegerente in scritto speditamente, e gratis si permetterà in occorrenza di far viaggio, ò altra causa legittima, che le sudette vesti, e ferajoli siano più corte, purché convenga all'honestà dell'Ordine, e non siano di altro colore che nere, & in questa conformità, e non altrimenti si dovranno intendere le licenze, che si daranno, & in caso contrario s'incorrerà la pena della Carcere, e perdita di tali abiti.

§. 6. Et alle sudette pene di Carcere, e pecuniarie, & altre maggiori ad arbitrio soggiaceranno quei Sacerdoti, che contro la forma del presente, & altri editi come sopra pubblicati celebreranno in alcuna Chiesa sì dentro, come fuori di Roma, se non in habito del tutto decente, e proportionato allo stato, e condizione Ecclesiastica, e specialmente con veste Talare, e sia quella stessa, con la quale ciascheduno vada alla Chiesa, e non presa in prestito meramente per l'atto di celebrare, ò somministrata dal Sagrestano.

§. 7. Che nel trattenerli li Sacerdoti nelle Sagrestie non consumino il tempo in vani discorsi, ma stiano quieti, e modesti, come comporta il luogo, che serve principalmente al Culto di Dio, & al raccogliamento per la preparazione al Sacrificio, e rendimento di grazie doppo di esso, e non vi pigliano Tabacco nè in fumo, nè in polvere, nè masticato come cosa pregiudiziale alla polizia, e decoro Ecclesiastico, sotto le medesime pene immediatamente espresse tanto per quelli, che v'incorreranno, come per li Sagrestani, che lo permetteranno, e non vi ponessero il debito rimedio.

§. 8. Parimente si comanda come sopra à tutti li Rettori, Sagrestani, Cappellani, Custodi, & altri fotta qualsivoglia nome deputati all'amministrazione, ò cura, ò soprintendenza di qualsivoglia Sagrestia, tanto nelle Basiliche, Collegiate, Parochiali, Congregazioni, Oratorii, Cappelle, & Hospedali, & ogni altra Chiesa Secolare, quanto di qualsivoglia Chiesa Regolare, sì dentro come fuori di Roma, che non permettino ad alcun Sacerdote il celebrare nelle loro Chiese, se non haverà la solita licenza di S. E., e porterà l'habito, e Tonfura predetta, qual'habito il Sacerdote l'ha da portare avanti che entri in Sagrestia, nè deve essergli prestato dal Sagrestano sotto la medesima pena della Carcere, e di scudi dieci da applicarsi come sopra, e di più la sospensione de' loro Offitii, & altre ad arbitrio secondo la maggior negligenza, che commetteranno nella trasgressione di questo Editto, le quali pene s'incorreranno de facto da ciascheduno de' sopradetti ogni qual volta, che l'haveranno trasgredito, & auvertiranno sotto le medesime pene di non permettere, che alcun Sacerdote celebri con la Zazzara finta, ò sia Perucca.

§. 9. E per lo scandalo, che porta il vedere li Sacerdoti, che si affrettano troppo nel leggere, ò nel fare le cerimonie, ordiniamo, che nelle Sagrestie vi sia un Horologio da ruote, ò da polvere, per mezzo del quale il Sagrestano possa conoscere, se il celebrante impiega nel Sacrificio il debito è proportionato tempo, che non dovrà essere meno di un terzo di hora, e trovandosi doppo essere stati auvertiti da Sagrestani à perseverare i Sacerdoti in questa indecenza si debbano licenziare, e privare dell'Officiatura, con dare à S. E. in nota li loro nomi sotto le pene già espresse di dieci scudi, & ad altre ad arbitrio, per li Sagrestani, che lo comportassero, e non rimediassero à quanto si è detto.

§. 10. In oltre si dichiara col presente Edditto confermato ogni altro, che sia stato pubblicato in quest'istessa materia, e particolarmente, che nessuno possa celebrare in qualsivoglia Chiesa, ò Oratorio senza licenza in scriptis di S. E. ò di Monsignor Vice - Gerente, nè li Sagrestani possino lasciar celebrare senza la detta licenza, sotto pena tanto alli Celebranti, come alli Sagrestani di scudi

dieci per ciascheduna volta da applicarsi à luoghi Pii come sopra.

§. 11. Avvertendosi che nelle Chiese di Monache è necessario d'haver una licenza particolare, che esprima una speciale facoltà di celebrare in dd. Chiese.

§. 12. Per rimediare anche all'abuso della celebrazione delle Messe in hore intempestive comandiamo, che non si possa cominciare à dir le Messe prima di un hora avanti l'Aurora, e che ad un hora doppo mezzo giorno debbano essere del tutto finiti li Sacrificii sotto l'istesse pene imposte nel Capitolo precedente, tanto alli Celebranti, come à Sagrestani, non ostante qualsivoglia pretesa Consuetudine, ò Privilegio in contrario, che non sia stato esibito nella Segreteria, e riconosciuto, & approvato da S. E.

§. 13. Et acciò che i Laici habbino occasione di prendere in tutto buon esempio dagli Ecclesiastici, e si tolga ogni attacco di mormoratione, l'E. S. ordina, e comanda sotto le pene arbitrarie, che nelle Case fabricate per stanza, & uso de' Canonici, ò altri Ministri di Chiesa non habitino Donne, etiam Parenti in qualsivoglia grado, e nell'altre non deputate à servizio de' Canonici, ò Chierici non vi stiano, se non per causa dall'E. S. approvata.

§. 14. Che le Case delle Chiese, ò vero porte di esse non siano affittate à Laici se non per causa di necessità da approvarsi come sopra.

§. 15. Che li Sacerdoti non possino Procurare, Auvocare, Difendere, nè fare qualsivoglia azione di Cause dinanzi à Giudice Laico, eccetto che nelle Cause dalli Sacri Canonici permesse, nel qual caso s'impetri dall'Eminenza Sua la licenza in scritto.

§. 16. Che li Sacerdoti, & altri Ecclesiastici promossi agl'Ordini Sacri non portino Arme di sorte alcuna, nè da fuoco, nè di punta, ne anche sotto pretesto di andare à caccia senza licenza di S. E., quale si darà gratis come di sopra.

§. 17. Che questo medesimo Editto si debba tenere affisso nelle Sagrestie dalli Sagrestani à vista d'ogn'uno sotto pena della privazione del loro Offitio ad arbitrio; E che pubblicato, & affisso, che fara conforme al solito, obblighi qualsivoglia Persona, come se li fosse stato personalmente intimato. Datum Romæ ex Aedibus Nostri hac die 20. Novembris 1691.

G. Card. Vicarius.

Alexandro Preposito Bonaventuri Secr.

Die, mense, & anno, quibus supra, supradictum Edictum affixum, & publicatum fuit ad valvas Curie, & in acie Campi Floræ, ac aliis locis solitis, & consuetis Urbis, per me Snaitem Fabrum Eminenti-  
riff. & Reverendiss. D. Card. Vicarii Mandatarium.

Editto sopra il pagamento del Porto delle Lettere, e d'altro, che si manda per la Bolsetta.

PALLUZZO Vescovo di Palestrina Card. Altieri della Santa Romana Chiesa Camerlengo.

Volendo la Santità di Nostro Signore provvedere, che da suoi Ministri, & Officiali di ogni sorte, si camini con quella chiarezza maggiore, che si può, ad effetto che i Sudditi del suo Stato, & ogni altra persona, che habbia commercio in esso Stato, resti sicura di non ricevere aggravio alcuno nella Tassa del porto delle lettere, e d'altro, che si manda per la Bolsetta. Si come anco provvedere all'indennità de' Maftri delle Poste, acciò ogn'uno corrisponda conforme al dovere, e non sia esente alcuno, eccetto però li Eminentiissimi Signori Cardinali di Santa

Ad celebrandum  
in Ecclesiis  
Monialium  
requiritur  
specialis.

Tempus  
extra quod  
celebrare  
non licet  
designatur

In aedibus  
Canonica-  
libus nul-  
lae habi-  
tent mu-  
lieres.

Domus  
Ecclesiasti-  
cum non  
locentur  
Laici.  
Presbyteri  
non defendant  
Causas coram  
Judice Laico.

Arma non  
deferant.

Obligatio  
retinendi  
Edictum  
affixum in  
Sacristia.

Publicatio  
die 20. No-  
vembr.  
1691.

LXIX.

Ne subditi  
graventur,  
neve frau-  
dentur Ap-  
pellatores  
prescribitur,  
& publicatur  
Tassa super  
mercede  
portus Li-  
terarum,  
& rerum.